

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. _____ ;

Il Giudice;

visto il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promosso dalla parte debitrice in data 1.3.2024;

rilevato che le doglianze lamentate nel presente ricorso attengono alla legittimazione attiva della _____, mandataria del creditore precedente _____ ;

ritenuto, in considerazione delle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento dell'istanza sospensiva (tenuto conto, in particolare, dell'imminenza delle operazioni di vendita fissate in data 25.3.2024), sussistere gravi motivi per sospendere *inaudita altera parte* le attività esecutive;

SOSPENDE

Provvisoriamente e fino all'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 616 c.p.c. le attività esecutive;

FISSA

l'udienza del giorno 7.5.2024 alle ore 9.30;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

- 1) il termine fino al 13.3.2024 per la notifica a cura della parte ricorrente del ricorso e del presente decreto alla controparte;
- 2) ulteriore termine fino al 19.4.2024 per il deposito da parte del resistente della comparsa costitutiva;
- 3) ulteriore termine sino al 7.5.2024 alle ore 9.00 per il deposito delle "note scritte";

INVITA

parte ricorrente a depositare, unitamente alle “note scritte”, anche copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificato completo dell’avviso di ricevimento e dell’attestazione di conformità.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all’ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell’udienza “figurata” fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il mancato deposito delle “note scritte” sarà equiparato a mancata partecipazione all’udienza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al professionista delegato del presente provvedimento e per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Termini Imerese, 05/03/2024

Il Giudice

dott.ssa Giovanna Debernardi